

CAMERA DEI DEPUTATI N. 131

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PRETI e CASTELLARIN

Annunziata il 22 settembre 1953

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal testo del provvedimento legislativo 5 giugno 1951, numero 376, approvato dai due rami del Parlamento e riguardante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si rileva una lacuna che si traduce in una grave ingiustizia a danno di una considerevole massa di impiegati, meritevoli di particolare considerazione perché, con notevole sacrificio e chiara dimostrazione di buona volontà, hanno a suo tempo sostenuto e vinto un concorso per la immissione nei ruoli organici.

Si tratta di quegli impiegati, già in servizio non di ruolo da epoca anteriore al 23 marzo 1939 e dopo tale epoca immessi nei ruoli organici in seguito a regolare concorso, cui il sesto comma dell'articolo 13 dell'accennato provvedimento legislativo accorda solo i benefici di un'anzianità fittizia per l'ammissione agli scrutini ed agli esami di promozione nei gruppi *A*, *B*, *C* di attuale appartenenza.

La lacuna cui si è accennato riguarda i numerosi casi di impiegati, che, all'epoca in cui prestavano servizio non di ruolo, erano inquadrati in una categoria superiore a quella di cui sono entrati a far parte in seguito al passaggio nei ruoli organici. Ad esempio: avventizi di prima categoria (laureati) o di seconda categoria (diplomati), che, avendo partecipato a concorsi di gruppo *B* (nel primo caso) o di gruppo *C* (nel secondo caso), si trovano attualmente a far parte di detti gruppi.

Il provvedimento legislativo di cui sopra è cenno, al terzo comma dell'articolo 13, dà facoltà agli impiegati attualmente non di ruolo — in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 — di chiedere: o l'inquadramento nei ruoli speciali transitori di gruppo corrispondente alla categoria cui appartengono, oppure la nomina diretta ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici.

Ne consegue che fra gli impiegati i quali anteriormente al 23 marzo 1939 prestavano servizio non di ruolo, è venuta a crearsi una grave sperequazione di trattamento, dalla quale scaturisce il danno di cui sopra è cenno per coloro che — avendo partecipato e vinto, dopo la data predetta, regolari concorsi come nei casi indicati — non appartengono più alle categorie del personale non di ruolo e quindi non possono beneficiare delle facoltà concesse ai loro ex colleghi rimasti avventizi.

Qualche esempio gioverà meglio a chiarire la questione:

1°) Tizio (già impiegato non di ruolo alla data del 23 marzo 1939) il 1° maggio 1948 rivestiva la qualifica di avventizio di seconda categoria (ragioniere). Nel 1940 partecipò ad un concorso per alunno d'ordine, ma non risultò idoneo; nel 1947 rifece lo stesso concorso e per la seconda volta non risultò idoneo. In base all'articolo 13, comma terzo, dello schema di legge in esame egli potrà senz'altro conseguire la nomina a viceragioniere nel ruolo organico (gruppo *B*, grado XI).

2°) Caio (già impiegato non di ruolo alla data del 23 marzo 1939, come Tizio), ha vinto il concorso per alunno d'ordine nel 1940 (quello stesso in cui Tizio fu dichiarato non idoneo per ben due volte) sicché il 1° maggio 1948 era applicato (gruppo C, grado XII). A lui non è applicabile il terzo comma del citato articolo 13, e quindi egli resterà applicato, mentre il suo ex collega, che ha dimostrato chiaramente di possedere minori requisiti, diventerà di colpo suo superiore, conseguendo senz'altro quel grado di vice ragioniere che a lui stesso sarebbe ora conferito

se avesse dimostrato minore capacità riuscendo non idoneo nel concorso del 1940.

Al fine di ovviare alle lamentate deficienze del provvedimento legislativo di cui trattasi, si chiede l'emanazione di un provvedimento di legge, inteso ad eliminare la sperequazione sopraccennata, accordando anche agli ex avventizi del 1939 immessi nei ruoli organici in seguito a concorso prima della entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948 la facoltà concessa agli attuali avventizi dal terzo comma dell'articolo 13 del provvedimento legislativo più volte citato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La facoltà di chiedere la nomina diretta al grado iniziale del ruolo organico in base al titolo di studio posseduto, prevista all'articolo 13, comma terzo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, è estesa anche agli impiegati in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 e che successivamente a tale data ed anteriormente alla data del 1° maggio 1948 abbiano conseguito la nomina in un ruolo organico, sempreché il servizio sia stato prestato senza soluzioni di continuità.